

Tribunale di Roma, 16 settembre 2010 – Pres. Monsurrò – Rel. Norelli.

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento – Riforma delle procedure concorsuali – Registro pubblico dei falliti – Abrogazione – Iscrizione – Impossibilità.

Fallimento – Riforma delle procedure concorsuali – Riabilitazione civile – Abrogazione – Effetti dalla chiusura del fallimento sulle incapacità del fallito.

Fallimento – Riforma delle procedure concorsuali – Cessazione delle incapacità civili – Applicazione del d.lgs. n.5 del 2006 alle procedure anteriori alla sua entrata in vigore.

Fallimento – Riforma delle procedure concorsuali – Riabilitazione – Abrogazione – Efficacia Retroattiva dell'abrogazione.

Fallimento – Iscrizione del decreto di chiusura di fallimento – Cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento – Esclusione.

Fallimento – Riforma delle procedure concorsuali – Iscrizione nel casellario giudiziario – Intervenuta abrogazione dell'iscrizione dei provvedimenti giudiziari relativi alle procedure concorsuali.

Fallimento – Questioni concernenti iscrizioni, certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti – Difetto di giurisdizione del giudice fallimentare – Giurisdizione del giudice penale.

In seguito al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con effetti dal 16 gennaio 2006 ai fini della immediata abrogazione dell'art. 50, legge fallimentare - con ciò derogando alla generale entrata in vigore del decreto dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - non esiste più alcuna previsione normativa dell'istituzione del «pubblico registro dei falliti», ed è stato altresì soppresso l'«albo dei falliti», sicché dalla stessa data - essendo l'albo venuto giuridicamente meno - non è più possibile fare alcuna iscrizione in detto albo, né alcuna cancellazione da esso. (gc) (riproduzione riservata)

In occasione del d.lgs. n. 5 del 2006 è stato abolito l'istituto della «riabilitazione civile» del fallito; l'art. 120, I comma, legge fallimentare, precisa, difatti, che con la chiusura del fallimento cessano non solo gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito, ma anche le conseguenti incapacità personali. (gc) (riproduzione riservata)

La chiusura del fallimento determina l'automatica cessazione delle incapacità per tutti i falliti, quale che sia l'epoca dell'apertura della procedura (quindi anche riguardo alle procedure fallimentari anteriori alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 5 del 2006) e quale che sia l'epoca della sua cessazione. (gc) (riproduzione riservata)

L'istituto della riabilitazione civile è stato espunto dall'ordinamento e non è più applicabile nei confronti di alcun fallito (ante o post riforma che siano la dichiarazione di fallimento e il decreto di chiusura), sicché nessuna pronuncia di riabilitazione può più essere emessa. (gc) (riproduzione riservata)

E' esclusa la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, non essendo prevista da alcuna norma di legge, contrariamente a quanto stabilito espressamente dall'art. 17 e dall'art. 119, comma 1, legge fallimentare, in tema di iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento e del decreto di chiusura. (gc)

(riproduzione riservata)

In virtù dell'abrogazione dell'art. 3, comma 1, lettera q), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - Testo A), ad opera dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, che prevedeva l'iscrizione nel casellario giudiziale, per estratto, dei «provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore, quelli di omologazione del concordato fallimentare, quelli di chiusura del fallimento, quelli di riabilitazione del fallito», a partire dal 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore del predetto d.lgs.), non devono più iscriversi nel casellario giudiziale i menzionati provvedimenti giudiziari. (gc) (riproduzione riservata)

Le questioni concernenti le iscrizioni, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, essendo attribuite dalla legge alla giurisdizione penale, secondo le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, ove vertano su iscrizioni e, quindi, anche sulla eliminazione di iscrizioni, di provvedimenti in materia fallimento, come pure sul contenuto dei certificati del casellario relativamente a detti provvedimenti, esulano dalla sfera di attribuzioni del tribunale fallimentare, sicché è da escludere che su alcuna di simili questioni il medesimo tribunale (né, tanto meno, il giudice delegato del fallimento) abbia il potere di pronunciarsi, nell'ambito dei procedimenti ad esso attribuiti e con le forme previste dalla legge fallimentare. (gc) (riproduzione riservata)

Il Tribunale (omissis)
ha deliberato il seguente

DECRETO

sull'istanza proposta da C. M. T., con ricorso depositato il 13-7-2010.

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata:

udito il giudice relatore;

rilevato che la istante, premesso che è stata dichiarata fallita da questo tribunale con sentenza in data 13-8-2008 e che la procedura fallimentare è stata dichiarata chiusa con decreto in data 5-11-2008, chiede che, ai sensi degli artt. 142 ss. l. fall., sia disposta: a) la cancellazione del suo nominativo dal registro dei falliti; b) la cessazione di ogni sua incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento; c) la cancellazione del suo nominativo dal registro delle imprese presso la Camera di commercio di Roma; d) la comunicazione dell'emanando provvedimento al casellario giudiziale per le conseguenti annotazioni;

osserva quanto segue.

1. La ricorrente chiede, in sostanza, la pronuncia di un provvedimento corrispondente alla «riabilitazione civile», ai sensi degli artt. 142 ss. l. fall., nel testo anteriore alla «riforma organica» di cui al d.lgs. 9-1-2006, n. 5.

2. La legge fallimentare del 1942 (ante riforma) all'art. 50 ("Pubblico registro dei falliti") stabiliva: «Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale. Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale. Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge. Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente».

Dal tenore letterale della norma risultava chiaramente la seguente disciplina: a) il fallito (per effetto della dichiarazione di fallimento) è soggetto a talune «incapacità»; b) tali «incapacità» sono quelle «stabilite dalla legge», ossia da altre norme di legge (diverse dall'art. 50 cit.); c) tali «incapacità» permangono (anche oltre la chiusura del fallimento) fino alla cancellazione dell'iscrizione del nome del fallito dal «registro dei falliti», quindi cessano solo con detta cancellazione (e non già con la chiusura del fallimento); d) la cancellazione e la conseguente cessazione delle incapacità dipendono necessariamente da una sentenza del tribunale.

Tale sentenza era da identificare (oltre ch  nella eventuale sentenza di revoca del fallimento ex art. 18 l. fall.) nella sentenza di «riabilitazione» prevista dall'art. 142 l. fall. (testo previgente alla riforma del 2006), il quale, infatti, diceva, testualmente, che «la riabilitazione civile fa cessare le incapacit  personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento» (primo comma) e che «essa   pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti» (secondo comma).

La sentenza che pronunciava la «riabilitazione civile» del fallito, proprio perch  intesa a far «cessare le incapacit  personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento», doveva contenere l'ordine di «cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'articolo 50» (terzo comma).

Va precisato che il «pubblico registro dei falliti», previsto dall'art. 50, primo comma, cit., non   mai stato istituito; sicch  doveva applicarsi la disposizione del quarto comma dello stesso art. 50, la quale prescriveva che, «fino all'istituzione del registro», le iscrizioni fossero «eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente», ossia l'«albo dei falliti» di cui all'art. 697 del codice di commercio del 1882.

3. La disciplina delle incapacit  personali del fallito, di cui innanzi,   radicalmente mutata a seguito della «riforma organica» di cui al d.lgs. 9-1-2006, n. 5.

Detto d.lgs. (all'art. 47) ha espressamente abrogato l'art. 50 l. fall. a decorrere dal 16 gennaio 2006 (giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) per espresso disposto dell'art. 153 dello stesso d.lgs. (in deroga alla disposizione del medesimo art. 153 che ha previsto l'entrata in vigore del decreto «dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale», ossia alla data del 16 luglio 2006).

Pertanto, da quella data (16 gennaio 2006) non vi   pi  la previsione normativa dell'istituzione del «pubblico registro dei falliti» ed   stato soppresso l'«albo dei falliti», sicch  dalla stessa data – essendo l'albo venuto giuridicamente meno – non   pi  possibile fare alcuna iscrizione in detto albo, n  alcuna cancellazione da esso.

Lo stesso d.lgs. n. 5 del 2006 ha, altres , abolito l'istituto della «riabilitazione civile» del fallito: gli artt. 142-144, novellati (dall'art. 128 del citato d.lgs. n. 5 del 2006), disciplinano l'istituto del tutto nuovo (e affatto diverso) della «esdebitazione», l'art. 145   stato espressamente abrogato (dall'art. 129 del medesimo d.lgs.).

La conseguenza   che le incapacit  personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono tutte automaticamente meno con la chiusura della procedura fallimentare (in senso conf., cfr. Cass. pen. 30-10-2008, n. 40513).

Infatti, l'art. 120, primo comma, l. fall. (come sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 12-9-2007, n. 169), precisa che con la chiusura del fallimento cessano non solo «gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito», ma anche «le conseguenti incapacit  personali».

3. A completare il nuovo assetto normativo,   intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 27-2-2008, n. 39, la quale ha dichiarato l'illegittimit  costituzionale degli artt. 50 e 142 l. fall., nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, «in quanto stabiliscono che le incapacit  personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale».

Poich  per effetto della pronuncia di incostituzionalit , «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» (art. 30, terzo comma, l. 11-3-1953, n. 87, il quale puntualizza il disposto dell'art. 136, primo comma, Cost., secondo cui la norma dichiarata costituzionalmente illegittima «cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»), non pu  esservi pi  alcun dubbio che, nella vigente disciplina: a) la chiusura del fallimento determina l'automatica cessazione delle incapacit  per tutti i falliti, quale che sia l'epoca dell'apertura della procedura (quindi anche riguardo alle procedure fallimentari anteriori alla riforma) e quale che sia l'epoca della sua cessazione; b) l'istituto della riabilitazione civile   stato espunto dall'ordinamento e non   pi  applicabile nei confronti di alcun fallito (ante o post riforma, che siano e la dichiarazione di fallimento e il decreto di chiusura), sicch  nessuna pronuncia di riabilitazione pu  pi  essere emessa (cfr. Cass. 26-2-2009, n. 4630, secondo cui la chiusura del fallimento, ancorch  intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, comporta il venir meno delle incapacit  personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento, in virt  della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2008, con cui   stata dichiarata l'illegittimit  costituzionale degli artt. 50 e 142 l. fall., nel testo precedente al d.lgs. n. 5/2006, nella parte in cui stabilivano che le incapacit  del fallito,

anziché arrestarsi con la chiusura del fallimento, perdurassero nel tempo sino alla concessione della riabilitazione).

Peraltro, nella specie, essendo il fallimento della ricorrente stato dichiarato in data 13-8-2008, ad esso giammai potrebbero applicarsi le norme della legge fallimentare vigenti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, essendo la «legge anteriore» applicabile alle sole procedure già pendenti a quella data (16-7-2006), non anche alle procedure aperte successivamente, in forza della disposizione transitoria dell'art. 150 del medesimo d.lgs.

4. Quanto alla iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento, essa è prescritta dall'art. 17 l. fall. (sia nuovo che vecchio testo). Una volta chiuso il fallimento, il decreto di chiusura deve essere, a sua volta, iscritto nel medesimo registro, ai sensi dell'art. 119, primo comma, l. fall. Nessuna norma di legge prevede, invece, la cancellazione della iscrizione della sentenza dichiarativa.

5. Quanto al casellario giudiziale, l'art. 3, comma 1, lettera q), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti – Testo A), stabiliva che devono essere iscritti nel casellario giudiziale, per estratto, «i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito». Tale norma è, però, stata espressamente abrogata dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sicché, a partire dal 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore del predetto d.lgs.: art. 22, comma 1), non debbono più iscriversi nel casellario giudiziale i menzionati provvedimenti giudiziari.

Nel caso di specie, essendo il fallimento della ricorrente stato dichiarato con sentenza in data 13-8-2008, è evidente che tale provvedimento non è mai stato iscritto nel casellario giudiziale e, di conseguenza, non può sussistere alcuna necessità di ulteriori «annotazioni».

Peraltro, riguardo ai fallimenti dichiarati anteriormente al 1° gennaio 2008, la S. C. ha statuito che «l'abolizione dell'istituto della riabilitazione civile del fallito (sostituito, ad opera dell'art. 128 d.lgs. n. 5/2006, dal nuovo e differente istituto della "esdebitazione") nonché del registro dei falliti renda, a fallimento ormai chiuso, la situazione dell'imprenditore dichiarato fallito assimilabile a quella del fallito riabilitato e comporti, al pari che per quest'ultimo, la mancata annotazione nel certificato di cui all'art. 26 d.P.R. n. 313/2002 della sentenza dichiarativa di fallimento, non potendosi più verificare la condizione già richiesta dall'art. 26, lett. b), [d.P.R.] cit. [a norma del quale i provvedimenti concernenti il fallimento non debbono più essere riportati nei certificati solo «quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva»] e dovendosi, pertanto, la sopravvenuta impossibilità di riabilitazione equiparare al suo conseguimento» (Cass. pen. 30-10-2008, n. 40513; in senso conf.: Cass. pen. 31-10-2008, n. 40675), dunque a prescindere da qualsivoglia provvedimento giudiziale. Per altro verso ancora, a norma dell'art. 40, comma 1, del citato d.P.R. n. 313 del 2002, «sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato». Da tale norma si evince chiaramente che le predette «questioni», ove vertano su iscrizioni, e, quindi, anche sulla eliminazione di iscrizioni, di provvedimenti in materia di fallimento, come pure sul contenuto dei certificati del casellario relativamente a detti provvedimenti, esulano dalla sfera di attribuzioni (ex artt. 23 e 24 l. fall.) del tribunale fallimentare (ossia del tribunale che ha dichiarato il fallimento), sicché è da escludere che su alcuna di simili questioni il medesimo tribunale (né, tanto meno, il giudice delegato del fallimento) abbia il potere di pronunciarsi, nell'ambito dei procedimenti ad esso attribuiti e con le forme previste dalla legge fallimentare, le «questioni» de quibus essendo attribuite dalla legge alla giurisdizione penale e dovendo essere decise mediante un procedimento ad essa pertinente (cfr. ancora Cass. pen. 30-10-2008, n. 40513).

6. In conclusione, nessuno dei provvedimenti chiesti dalla ricorrente può essere pronunciato. Invero, e riepilogativamente: a) la cancellazione del nominativo dal registro (rectius: albo) dei falliti non può essere disposta, perché tale registro (rectius: albo) non esiste più, e l'istituto della «riabilitazione civile» è stato definitivamente e totalmente espunto

dall'ordinamento; b) la cessazione delle incapacità civili derivanti dalla dichiarazione di fallimento è conseguenza automatica e immediata della chiusura del fallimento per qualunque fallito (anche per chi sia stato dichiarato tale anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma del 2006, e quale che sia la data di cessazione della procedura fallimentare, anteriore o successiva a quella medesima data), e non è più effetto di una apposita pronuncia giudiziale; sicché, nella specie, la ricorrente ha già riacquisito piena capacità giuridica (il pieno godimento dei c.d. "diritti civili") per effetto del solo decreto di chiusura del fallimento (alla data in cui questo è divenuto definitivo ex art. 119, quarto comma, l. fall.); c) la cancellazione del nominativo del fallito dal registro delle imprese (tenuto dalla Camera di commercio) non è possibile, perché non è prevista dalla legge; d) nessuna "annotazione" deve farsi nel casellario giudiziale, giacché la sentenza dichiarativa del fallimento non vi è mai stata iscritta; comunque, nessun provvedimento concernente il casellario può essere adottato dal tribunale fallimentare, esulando tale materia dalla sfera delle sue attribuzioni.

Pertanto, l'istanza proposta col ricorso in epigrafe deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 23 l. fall.,

dichiara

inammissibile l'istanza di cui sopra.

Roma, 16-9-2010

Depositato in cancelleria il 16-9-2010

IL

CASO